



Rappresentanza Permanente d'Italia  
Presso l'Unione Europea  
Bruxelles

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 18.12.2018  
Prot. 10865  
(data e numero di protocollo)

Inviato per posta elettronica a :

andrea.bordoni@regione.marche.it;  
lorella.bovara@regione.marche.it;  
info.politicheeuropee@pec.governo.it;  
dgue.aiutidistato@esteri.it;p.giantomasi@politicheagricole.it

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Aiuti di Stato – Italia (Marche) – SA. 51385 (2018/N) – Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisure 7.2; 7.4; 7.5 e 7.6.

**TELESPRESSO indirizzato a:**

**REGIONE MARCHE**

**ANCONA**

E, p.c.

**MINISTERO POLITICHE AGRICOLE**

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Dipartimento Politiche Europee

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DGUE – Aiuti di Stato

**ROMA**

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2018) 8657 del 7/12/2018 (già anticipata per posta elettronica) con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti di Stato indicato in oggetto.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 10/12/2018, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

Il Rappresentante Permanente Aggiunto  
Amb. Michele Quaroni



COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 10.12.2018  
**SG-Greffe(2018) D/ 21836**

RAPPRESENTANZA  
PERMANENTE DELL' ITALIA  
PRESSO L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 9-15  
1000 BRUXELLES  
BELGIQUE

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE**

**Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (7.12.2018)**

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale

*R.o.*  
  
Robert ANDRECS

All. : C(2018) 8657 final


IT



Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

[http://ec.europa.eu/dgs/secretariat\\_general](http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general)  
E-mail: [sg-greffe-certification@ec.europa.eu](mailto:sg-greffe-certification@ec.europa.eu)

*andrea. bardoni @ regione. marche.it*  
*lucella. bovara @*



## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2018  
C(2018) 8657 final

**Oggetto: Aiuti di Stato – Italia (Marche)**

**SA.51385 (2018/N)**

**Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)" - Sottomisura 7.4, operazione A) - "Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture"; sottomisura 7.5, operazione A) - "Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture"; sottomisura 7.6, operazione A) - "Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali"; sottomisura 7.2, operazione A) azione C del GAL Colli Esini - "Attivazione di servizi di incubazione d'impresa, luoghi di co-working, fab-lab".**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

### **1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 19 giugno 2018, protocollata dalla Commissione il 21 giugno 2018, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 1° agosto 2018, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 ottobre 2018, protocollata dalla Commissione il giorno stesso. Il 29 ottobre 2018

S.E. On. Enzo Moavero Milanese  
Ministro degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina 1  
IT – 00194 Roma

le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari, protocollate dalla Commissione il giorno stesso.

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Titolo**

- (2) Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)" - Sottomisura 7.4, operazione A) - "Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture"; sottomisura 7.5, operazione A) - "Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture"; sottomisura 7.6, operazione A) - "Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali"; sottomisura 7.2, operazione A) azione C del Gal Colli Esini - "Attivazione di servizi di incubazione d'impresa, luoghi di co-working, fab-lab".

### **2.2. Obiettivo**

- (3) Con la presente notifica le autorità italiane intendono stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socioeconomica delle aree rurali fornendo un sostegno ai tipi di operazione ("TO") 7.4 A), 7.5 A) e 7.6 A) del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo 2014-2020<sup>1</sup> ("PSR") e al TO 7.2 A) azione c) del piano di sviluppo locale ("PSL") del Gruppo di azione locale ("GAL") Colli Esini, che riguardano rispettivamente:

- TO 7.4 A): investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture;
- TO 7.5 A): investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture;
- TO 7.6 A): investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali;
- TO 7.2 A) azione c): attivazione di servizi di incubazione d'impresa, luoghi di co-working, fab-lab.

- (4) Questi TO saranno realizzati dalla Regione Marche nelle aree interne individuate<sup>2</sup> conformemente all'accordo di partenariato per la Strategia nazionale aree interne (SNAI) e dai GAL nelle aree rurali ammissibili alla strategia LEADER (zone D "aree rurali con problemi di sviluppo", C3 "aree rurali intermedie con vincoli naturali" e C2 "aree rurali intermedie a bassa densità abitativa").

### **2.3. Base giuridica**

- (5) La base giuridica è costituita dai seguenti atti:
- a) il PSR delle Marche;
  - b) il progetto di "Deliberazione della Giunta regionale (DGR) – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) – 7.5 operazione A) – 7.6 operazione

---

<sup>1</sup> Approvato con decisione della Commissione del 28 luglio 2015, successivamente modificato e integrato.

<sup>2</sup> Nella DGR (Deliberazione della Giunta regionale) n. 1126 del 6.10.2014.

A) e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del GAL Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione europea" e relativi allegati A, B, C, e D;

c) l'allegato B della DGR n. 262 del 25.3.2016;

d) i PSL dei GAL approvati dai decreti del direttore del Servizio ambiente e agricoltura della Regione Marche<sup>3</sup>.

#### **2.4. Durata**

(6) A decorrere dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

#### **2.5. Bilancio**

(7) Il bilancio globale ammonta a 33 018 900 EUR, con la seguente ripartizione per TO:

TO 7.2 A) azione C	800 000 EUR
TO 7.4 A)	6 500 000 EUR
TO 7.5 A)	6 692 000 EUR
TO 7.6 A)	19 026 900 EUR

(8) Gli aiuti saranno finanziati per il 43,12 % dal FEASR e per il 56,88 % attraverso risorse nazionali. L'autorità che concede l'aiuto è l'Autorità di gestione del PSR Marche.

#### **2.6. Strumento di aiuto**

(9) Si tratta di un aiuto diretto.

#### **2.7. Beneficiari**

(10) Il numero di beneficiari è stimato tra 51 e 100. Non sono beneficiarie del regime in oggetto le grandi imprese ai sensi del punto 35.14 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>4</sup> (di seguito "orientamenti"). Le categorie di beneficiari sono specificate per ogni TO nella sezione 2.8.

(11) Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti né a quelle che potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (inclusi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

<sup>3</sup> Approvati con DDS (decreti del direttore del Servizio ambiente e agricoltura della Regione Marche) nn. 76 e 77 del 14.11.2016, n. 82 del 18.11.2016; n. 85 del 30.11.2016; n. 88 del 21.12.2016, n. 126 del 4.4.2017 e successive modifiche.

<sup>4</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018 nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

## 2.8. Descrizione del regime di aiuti

(12) Il regime di aiuti notificato riguarda quattro TO da realizzare nelle zone rurali: i TO 7.4 A), 7.5 A) e 7.6 A), che figurano nel PSR stesso, e il TO 7.2 A) azione C, che figura nel PSL del GAL Colli Esini.

2.8.1. TO 7.4 A) – *"Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture"*

(13) Gli interventi previsti dal TO 7.4 A) hanno una finalità sociale (benessere collettivo) e mirano ad evitare lo spopolamento di alcune zone rurali prive di strutture e di servizi sanitari e scolastici. Sono destinati a finanziare piccole infrastrutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, centri per attività di aggregazione di giovani e anziani, servizi per la cura degli anziani, l'attuazione e gestione di forme di invecchiamento attivo e il trasporto alternativo di persone e cose (farmaci).

(14) Nell'ambito di questo TO saranno finanziati gli interventi e i costi ammissibili seguenti:

- a) creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per centri sociali e per l'erogazione di servizi sociali:
  - costruzione, ampliamento e recupero di locali o edifici;
  - arredi, attrezzature, dotazioni di impianti e allestimenti necessari al funzionamento delle sedi e dei servizi;
  - realizzazione di aree verdi strettamente necessarie alla funzionalità del bene;
- b) recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per le erogazioni di servizi educativi al di fuori dell'obbligo scolastico e di servizi per la cura dei soggetti anziani, compresi progetti per l'invecchiamento attivo;
  - impianti per servizi di controllo periodico domiciliare quali telesoccorso e telecontrollo;
  - attrezzature e impianti per servizi di assistenza domestica e accompagnamento per mobilità esterna e per servizi per persone con disabilità;
  - realizzazione o riqualificazione di strutture per progetti di invecchiamento attivo;
  - realizzazione o riqualificazione di strutture da adibire ad attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica e per servizi di intrattenimento;
- c) creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture da adibire ad attività culturali e ricreative;
  - realizzazione, ristrutturazione, recupero e allestimento di palestre, piscine e altre strutture sportive di uso pubblico e relative attrezzature;
  - ristrutturazione, recupero e allestimento di auditorium, biblioteche, spazi per mostre e rappresentazioni teatrali;
- d) creazione o ristrutturazione e ammodernamento di strutture dedicate a mercati locali;
  - creazione, ristrutturazione, recupero e allestimento di mercatini locali (sono esclusi tutti i costi di gestione);

- e) erogazione di servizi di trasporto con mezzi alternativi ai sistemi di trasporto pubblico di linea;
    - acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi ai sistemi di trasporto pubblico di linea;
    - acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi di trasporto sociale;
  - f) realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile (limitatamente alle aree LEADER e soltanto nei Comuni individuati dalla rete regionale di elisuperfici):
    - realizzazione o adeguamento di elisuperfici e allestimenti finalizzati a rendere operativo il servizio di volo notturno.
- (15) Per i GAL sono inoltre ammissibili le seguenti voci di spesa: spese per piattaforme informatiche per la gestione dei servizi (hardware e software), per spazi destinati ad attività musicali, per la realizzazione di aree verdi per gli interventi strutturali elencati nel paragrafo (14), lettere a), b), c) e d) (solo se strettamente necessarie alle funzionalità del bene).
- (16) Per quanto riguarda l'attuazione del TO da parte della Regione, saranno beneficiari degli aiuti gli enti locali, altri enti di diritto pubblico e le loro associazioni, nonché le cooperative di comunità. Per quanto riguarda l'attuazione del TO da parte dei GAL, potranno ugualmente beneficiare degli aiuti le fondazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti deputati alla cura e all'assistenza dell'anziano, nonché gli operatori non-profit di diritto privato che operano nei settori di riferimento.
- (17) Per questo TO sono previsti le seguenti intensità massime di aiuto:
- a) l'80 % del costo ammissibile per gli investimenti di cui al paragrafo (14), lettere a) e b);
  - b) il 70 % del costo ammissibile per gli investimenti di cui al paragrafo (14), lettere c), d) ed e);
  - c) il 100 % del costo ammissibile per gli investimenti di cui al paragrafo (14), lettera f).
- (18) Per gli investimenti di cui al paragrafo (14), lettere a), b), c), d) ed e), i tassi indicati al paragrafo precedente possono essere incrementati di 10 punti percentuali se tali investimenti vengono effettuati nei Comuni il cui territorio è situato nelle aree del cratere degli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 2016.
- 2.8.2. *TO 7.5 A) – "Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture"*
- (19) Gli interventi previsti dal TO 7.5 A) hanno la finalità di valorizzare i territori delle aree rurali, di renderli attrattivi tramite investimenti sostenibili, innovativi ed ecocompatibili, favorendo altresì lo sviluppo dell'economia locale e il miglioramento dell'occupazione. Le tipologie di intervento riguardano essenzialmente il settore del turismo a fruizione pubblica.
- (20) Nell'ambito di questo TO saranno finanziati gli interventi seguenti:

- a) organizzazione di percorsi turistici (itinerari escursionistici e cicloturistici) e di aree di sosta comprensivi di segnaletica, inclusi gli investimenti finalizzati a migliorarne l'accessibilità, la percorribilità e la fruizione;
  - b) realizzazione o ripristino, ampliamento e ammodernamento di infrastrutture ricreative a servizio della fruizione escursionistica, sportiva e outdoor (siti di arrampicata, parchi avventura, strutture per il deposito e il noleggio di attrezzature), nonché di rifugi;
  - c) costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica e di accoglienza, dei centri visita di aree protette e/o naturalistiche o archeologiche, nonché di aree di interesse storico, culturale e ambientale.
- (21) Sono ammissibili le spese relative agli interventi strutturali, agli impianti, alla segnaletica, alle attrezzature, agli allestimenti e agli arredi.
- (22) Per i GAL sono ugualmente ammissibili le seguenti voci di spesa: hardware e software, sistemi comunicativi multimediali, mezzi da destinare al noleggio.
- (23) Per quanto riguarda l'attuazione del TO da parte della Regione, saranno beneficiari degli aiuti gli enti locali, altri enti di diritto pubblico e le associazioni senza scopo di lucro impegnate nel settore della cultura e delle tradizioni. Per quanto riguarda l'attuazione del TO da parte dei GAL, potranno ugualmente beneficiare degli aiuti gli enti gestori di parchi, gli enti gestori di riserve naturali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i soggetti di diritto privato senza scopo di lucro impegnati nel settore del turismo.
- (24) Per questo TO sono previsti le seguenti intensità massime di aiuto:
- a) il 70 % del costo ammissibile per gli investimenti strutturali;
  - b) il 40 % per gli arredi e gli allestimenti.
- (25) Per gli interventi realizzati nei Comuni situati nelle aree del cratere degli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 2016, i tassi indicati al paragrafo precedente possono essere incrementati di 10 punti percentuali.

2.8.3. *TO 7.6 A) – "Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali"*

- (26) Gli interventi previsti dal TO 7.6 A) hanno la finalità di recuperare e riqualificare il patrimonio culturale e paesaggistico delle aree rurali, garantendo nel contempo la preservazione dell'elevato valore naturalistico delle aree interessate e una migliore conoscenza da parte di una platea più vasta di visitatori. Gli interventi finanziati dal regime notificato riguarderanno esclusivamente il patrimonio culturale o naturale di cui al D. Lgs. n. 42/2004<sup>5</sup>.
- (27) Nell'ambito di questo TO saranno finanziati gli interventi e i costi ammissibili seguenti:
- a) studi di fattibilità per l'organizzazione di percorsi tematici in relazione ad aree o siti di rilevante interesse ambientale, storico o paesaggistico, a beni culturali o elementi della tradizione di determinate aree, nonché di sentieri di interesse

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



regionale di cui alla DGR 946/2012<sup>6</sup> (solo se legati ad investimenti concreti). Le spese per lo studio di fattibilità di nuovi percorsi non possono superare il 20 % dei costi per la realizzazione degli investimenti;

- b) interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici; sono finanziabili impianti, allestimenti e attrezzature, nonché eventuali aree verdi strettamente necessarie alla valorizzazione del patrimonio;
- c) realizzazione dei percorsi tematici di cui al punto a) e interventi per la ricostituzione del tracciato, miglioramento dell'accessibilità e apposizione della segnaletica per valorizzare la rete escursionistica della regione in aree di pregio naturalistico;
- d) attività di informazione e sensibilizzazione riguardanti i percorsi tematici dedicati ai beni culturali, alle aree protette e al patrimonio naturale, in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offerti; sono ammissibili le spese per la realizzazione del materiale informativo relativo agli itinerari tematici;
- e) interventi per la creazione di ecomusei.

(28) Per i GAL sono ugualmente ammissibili le spese per attività di sensibilizzazione e analisi e consultazione, nonché le spese connesse ai servizi di consulenza per l'elaborazione dei piani di protezione e di gestione previste per l'attuazione dei contratti di fiume<sup>7</sup>.

(29) Per quanto concerne l'attuazione del TO, sia da parte della Regione che del GAL, saranno beneficiari degli aiuti gli enti locali, altri enti di diritto pubblico, gli enti gestori di parchi, gli enti gestori di riserve naturali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro e i soggetti di diritto privato impegnati nel settore della cultura e delle tradizioni.

(30) Per questo TO sono previsti le seguenti intensità massime di aiuto:

- a) l'80 % del costo ammissibile per gli interventi di cui al paragrafo (27), lettere a) e b);
- b) il 70 % del costo ammissibile per gli interventi di cui al paragrafo (27), lettere c), d) ed e), e l'intervento di cui al paragrafo (28) (per cui è prevista anche una limitazione di spesa massima di 10 000 EUR per ogni bacino imbrifero).

(31) Per gli interventi di cui al paragrafo (27), lettere b) e c), i tassi indicati al paragrafo precedente possono essere incrementati di 10 punti percentuali se tali interventi vengono effettuati nei Comuni il cui territorio è situato nelle aree del cratere degli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 2016.

---

<sup>6</sup> DGR n. 946 del 27.6.2012, Approvazione dello schema quadro dei percorsi d'interesse sovra-regionale e regionale.

<sup>7</sup> La Regione Marche, con DGR n. 1470 del 29.12.2014, ha aderito alla Carta nazionale dei contratti di fiume.

2.8.4. *TO 7.2 A) azione C del GAL Colli Esini - "Attivazione di servizi di incubazione d'impresa, luoghi di co-working, fab-lab"*

- (32) Dall'analisi del contesto dell'area è emerso il fabbisogno di rafforzare il sistema produttivo locale sostenendo la nascita di nuove imprese innovative e creative e favorendo l'autoimprenditorialità, attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sul binomio cultura/manifattura, sulla creatività, sull'innovazione sociale e sulla valorizzazione delle produzioni caratterizzanti il territorio. A tal fine, nell'ambito del TO 7.2 A) del PSL, il GAL Colli Esini ha proposto l'azione c) che prevede il sostegno alla creazione di nuovi spazi pubblici per ridurre il rischio di insuccesso imprenditoriale e contribuire alla corretta messa a punto dei progetti o dell'idea imprenditoriale, a beneficio di quanti intendono sperimentare nuovi prodotti o nuovi processi.
- (33) Nell'ambito di questa azione saranno finanziati gli interventi e i costi ammissibili seguenti:
- a) adattamento, anche con ampliamento, di immobili di proprietà pubblica finalizzati ad ospitare attività di servizio (la costruzione ex novo di fabbricati sarà consentita solo in casi eccezionali):
    - ristrutturazione, ampliamento e recupero di locali o edifici;
  - b) realizzazione delle dotazioni impiantistiche e infrastrutturali, acquisto di arredi e attrezzature per i servizi di orientamento imprenditoriale, spazi di incubazione, contaminazione, co-working e fab-lab per i giovani e i neo-imprenditori;
    - arredi, attrezzature, dotazioni di impianti e allestimenti necessari al funzionamento delle sedi e dei servizi (sono esclusi tutti i costi di gestione);
    - realizzazione di aree verdi strettamente necessarie alla funzionalità del bene.
- (34) Saranno beneficiari degli aiuti gli enti locali aderenti a progetti integrati locali.
- (35) L'intensità massima di aiuto prevista per questa azione è pari all'80 % e potrà essere incrementato di 10 punti percentuali per gli interventi effettuati nei Comuni il cui territorio è situato nelle aree del cratere degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

2.8.5. *Aspetti comuni a tutti i TO*

- (36) I progetti dovranno prevedere investimenti la cui realizzazione è affidata ai GAL nelle aree LEADER, in attuazione della strategia di sviluppo locale (i PSL), e alla Regione nelle aree interne, in attuazione della strategia nazionale per il loro sviluppo, secondo gli accordi di programma quadro sottoscritti per tali aree.
- (37) I candidati devono avere la disponibilità degli immobili sui quali intendono realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti. I progetti realizzati dai GAL devono prevedere la conclusione di accordi con operatori pubblici o privati per la presa in carico della gestione del bene/servizio.
- (38) I progetti presentati devono avere ad oggetto infrastrutture di piccola scala, ossia infrastrutture la cui relativa spesa ammissibile non superi il limite di 300 000 EUR.

Gli investimenti previsti dal regime notificato non riguardano i risparmi energetici né le energie rinnovabili.

(39) I progetti di investimento che prevedono la realizzazione di nuove strutture potrebbero avere un impatto ambientale. Secondo quanto previsto dal PSR, la loro realizzazione sarà soggetta all'osservanza della normativa nazionale in materia di edilizia e all'ottenimento del permesso necessario, affinché siano rispettati tutti gli obblighi ambientali. Per loro natura, gli altri interventi non hanno alcun impatto ambientale.

(40) Per tutti gli interventi strutturali sono ammissibili le spese generali relative ad onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento, nei limiti del 10 % della spesa ammissibile per gli investimenti. Tale percentuale non supera il 2 % per gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto di cui al paragrafo (14), lettera e).

(41) Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) la costruzione di nuovi edifici, fatta eccezione per i TO 7.4 A) e 7.5 A); in merito agli altri TO, per quanto riguarda i GAL, la costruzione ex novo di fabbricati potrà essere consentita solo in casi eccezionali, laddove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire su immobili esistenti e sussista, al momento della domanda, la compatibilità urbanistica dell'area);
- c) tutti gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo;
- d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) l'IVA recuperabile ai sensi della normativa nazionale, le imposte o altri oneri;
- f) gli interessi passivi;
- g) le spese bancarie e legali;
- h) le spese tecniche per la compilazione delle domande;
- i) le spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie;
- j) gli investimenti i cui contratti di fornitura siano stati sottoscritti e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- k) le spese per stipula di polizze fideiussorie;
- l) gli investimenti effettuati al di fuori delle aree LEADER e delle aree individuate come aree interne nell'ambito della strategia nazionale per il loro sviluppo.

(42) Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di protocollazione della domanda di sostegno. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenterà all'autorità competente un modulo di domanda d'aiuto, contenente come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi solo per attività intraprese o per servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile dalla Commissione.

- (43) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione; i costi ammissibili devono essere dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (44) Gli aiuti concessi tramite il regime notificato potranno essere cumulati con altri aiuti relativi a costi ammissibili differenti. Potranno essere cumulabili con altri aiuti, compresi quelli *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto applicabile a questi aiuti in virtù degli orientamenti.
- (45) Le autorità italiane hanno spiegato che gli effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri saranno limitati e inferiori agli effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune, dato che gli interventi previsti sono destinati alla collettività e saranno realizzati da enti pubblici o da enti privati con finalità mutualistica nei territori svantaggiati o con un deficit di sviluppo, al fine di stimolare la loro crescita e promuovere la sostenibilità socioeconomica.
- (46) Le autorità italiane si sono impegnate a notificare gli aiuti individuali all'investimento concessi nell'ambito del regime notificato, qualora l'aiuto proveniente da tutte le fonti superi la soglia di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti.
- (47) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il testo integrale del regime di aiuti sarà pubblicato sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato>, mentre le altre informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti saranno pubblicate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)<sup>8</sup>. L'Italia si è impegnata a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (48) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (49) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la

---

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto 31 maggio 2017 n. 115 del Ministero dello Sviluppo economico, gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti in materia di aiuti di Stato sono assolti, per quanto riguarda il settore agricolo, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), collegato al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

(50) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. i paragrafi (5) e (8)). Le attività finanziate sono descritte ai paragrafi (14), (20), (27), (28) e (33). Sebbene alcune di esse possano non costituire attività economiche nella misura in cui non danno luogo a scambi commerciali e pertanto l'ente beneficiario non costituisca un'impresa a norma del TFUE, l'Italia ha notificato un regime di aiuti che sarà mobilitato in molte situazioni nelle quali, in altri casi, i pagamenti finanzieranno un'attività di tipo economico. In questi casi tali pagamenti saranno versati a favore di enti che costituiscono un'impresa, anche solo per l'attività in questione. Per permettere allo Stato membro di applicare il regime in modo flessibile senza dover stabilire la natura economica dell'attività per ciascun caso, è necessario analizzare il regime ai fini dell'autorizzazione secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato<sup>9</sup>. Nel caso d'impresе beneficiarie ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime è selettivo poiché altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito, nel settore interessato o in altri settori, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto e non ricevono lo stesso vantaggio. Esso conferisce dunque un vantaggio economico sotto forma di sovvenzioni non disponibili a condizioni di mercato, a determinate imprese soltanto (cfr. paragrafi (16), (23), (29), (34)), rafforzandone la posizione competitiva sul mercato in cui operano. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza<sup>10</sup>.

(51) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE<sup>11</sup>. I beneficiari dell'aiuto sono attivi sul mercato dei servizi (offrendo, tra l'altro, attività educative e ricreative, servizi medici ecc.) dove si svolgono scambi intra-UE<sup>12</sup>. I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello dell'Unione e sono dunque sensibili a qualsiasi misura adottata a favore di tali prestazioni in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.

(52) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte per quanto riguarda i pagamenti ottenuti dai beneficiari in relazione ad un'attività economica. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca

---

<sup>9</sup> Decisione della Commissione C(2015)8012 del 20.11.2015. SA.42670 (2015/N)- "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali".

<sup>10</sup> Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

<sup>11</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391

<sup>12</sup> Nel 2014 il settore dei servizi rappresentava il 65,1 % del VAL (valore aggiunto lordo) nelle regioni prevalentemente rurali. Fonte: "CAP context indicators 2014-2020 10. Structure of the economy" ["Indicatori di contesto della PAC 2014-2010 10. Struttura dell'economia"], Commissione europea, pubblicato sul sito [https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017/c10\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017/c10_en.pdf).

un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

### **3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

(53) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 19 giugno 2018 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

(54) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(55) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

#### *3.3.2. Applicazione degli orientamenti*

(56) I TO inclusi nel regime di aiuti notificato sono TO previsti dal PSR (paragrafo (12)), conformemente al punto 23, lettera c), punto i), degli orientamenti, o da un PSL. Si applicano la parte I e la parte II, sezione 3.2 "Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" degli orientamenti.

##### **3.3.2.1. Principi di valutazione comuni**

###### *Contributo al conseguimento di un obiettivo comune*

(57) Per quanto riguarda le condizioni generali, secondo il punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, illustrato al paragrafo (3) della presente decisione, persegue lo sviluppo sostenibile ed è pertanto conforme a uno degli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti.

(58) Il punto 46 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>13</sup> e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Questo punto

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

è applicabile al regime in questione poiché esso riguarda TO inclusi nel PSR della Regione Marche (paragrafi (3) e (12)).

- (59) Le autorità italiane hanno assicurato che i progetti di investimento che potrebbero avere un impatto sull'ambiente rispetteranno la normativa ambientale nazionale (paragrafo (39)) e hanno confermato che le esigenze ambientali sono identiche a quelle del PSR. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il punto 52 degli orientamenti.

#### *Necessità dell'intervento statale*

- (60) Conformemente al punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezione 3.2, degli orientamenti (cfr. il paragrafo (85)). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

#### *Adeguatezza degli aiuti*

- (61) In applicazione del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla sezione pertinente della parte II degli orientamenti (cfr. il paragrafo (85)). Inoltre, dato che l'aiuto è concesso nella forma prevista dalla misura di sviluppo rurale, conformemente al punto 61 degli orientamenti, la Commissione ritiene che esso costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

#### *Effetto di incentivazione e necessità*

- (62) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e che, in applicazione del punto 71 degli orientamenti, esse conterranno come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili (paragrafo (42)). Il regime di aiuti comporta quindi l'effetto di incentivazione richiesto.

- (63) A norma del punto 75, lettera o), degli orientamenti, gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto 644, lettera e), non sono soggetti alle prescrizioni riguardanti l'effetto di incentivazione, fatta eccezione per gli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti. Poiché il TO 7.6 A), descritto ai paragrafi da (26) a (31), rientra nell'ambito di applicazione del punto 644, lettera e), degli orientamenti e la dotazione globale del regime è inferiore alla soglia di notifica individuale di cui al punto 37, lettera c), degli

orientamenti per intensità di aiuto superiori al 50 %, in questo caso è applicabile la deroga in materia di effetto di incentivazione.

#### *Proporzionalità dell'aiuto*

- (64) Il punto 81 degli orientamenti indica che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto 82 degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Il punto 84 indica che il criterio di proporzionalità è soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto stabilite nella parte II degli orientamenti sono rispettate. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui ai paragrafi (82) e (83), le intensità massime fissate per questi tipi di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati.
- (65) Conformemente al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (paragrafo (43)).
- (66) In linea con il punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'IVA non è ammissibile all'aiuto se è recuperabile a norma della legislazione nazionale (paragrafo (41), lettera e)).
- (67) Il punto 90 degli orientamenti stabilisce condizioni relative ai grandi progetti di investimento nelle zone rurali. Poiché, nell'ambito del regime notificato, sono ammissibili agli aiuti solo le infrastrutture di piccola scala (paragrafo (38)), con una limitazione massima per le spese ammissibili inferiore alla soglia di cui al punto 35.30 degli orientamenti, che definisce i grandi progetti di investimento, tale punto non trova applicazione nel caso di specie.
- (68) Poiché, come indicato al paragrafo (44), gli aiuti saranno cumulabili con altri aiuti, compresi quelli *de minimis*, in relazione a costi ammissibili diversi o agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto applicabile a questi aiuti in virtù degli orientamenti, le condizioni di cui ai punti 100 e 104 degli orientamenti sono soddisfatte.

#### *Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (69) In linea con il punto 113 degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui ai paragrafi (82) e (83), le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.



(70) Conformemente al punto 116, le autorità italiane hanno dimostrato che gli eventuali effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo (paragrafo (45)).

#### *Trasparenza*

(71) Le esigenze in materia di trasparenza di cui ai punti 128 e 131 degli orientamenti sono rispettate, come dimostra il paragrafo (47).

#### 3.3.2.2. Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti

(72) Conformemente al punto 631 degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto riguardano TO inclusi nel PSR delle Marche (paragrafo (3)) e sono finanziati dal FEASR (paragrafo (8)).

(73) Come indicato al paragrafo (38), gli investimenti previsti dal regime notificato non riguardano i risparmi energetici né le energie rinnovabili, conformemente al punto 634 degli orientamenti.

(74) Come indicato ai paragrafi (14), (15), (21), (22), (27), (28), (33) e (40), i costi ammissibili riguardano la costruzione o il miglioramento di beni immobili, l'acquisto di macchinari e attrezzature, i costi generali e gli investimenti immateriali, rientrando nelle categorie di spesa relative agli investimenti elencati al punto 635, lettere a), b) c) e d), degli orientamenti.

(75) Conformemente ai punti 636 e 637 degli orientamenti, i costi diversi da quelli di cui al punto 635, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, nonché il capitale circolante, non sono inclusi tra i costi ammissibili (cfr. i paragrafi (14), (15), (21), (22), (27), (28) e (33)).

(76) Poiché i punti 648 e 649 degli orientamenti stabiliscono disposizioni specifiche riguardanti le intensità di aiuto massime per i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, il punto 638 degli orientamenti non è applicabile.

(77) Come indicato al paragrafo (46), le autorità italiane si sono impegnate a notificare gli aiuti individuali all'investimento concessi nell'ambito del regime notificato, se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti, conformemente al punto 639 degli stessi.

#### 3.3.2.3. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

(78) Le attività svolte nell'ambito dei TO finanziati (paragrafo (3)) rientrano nell'ambito di applicazione del punto 644. In particolare, gli investimenti previsti dal TO 7.2 A) azione c) corrispondono agli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala di cui al punto 644, lettera b); gli investimenti previsti dal TO 7.4 A) corrispondono agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e

della relativa infrastruttura, di cui al punto 644, lettera c); gli investimenti previsti dal TO 7.5 A) corrispondono agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala, di cui al punto 644, lettera d); gli studi e gli investimenti previsti dal TO 7.6 A) corrispondono agli studi e agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché alle azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente, di cui al punto 644, lettera e).

- (79) Come indicato al punto (36), le operazioni in questione sono realizzate in conformità delle strategie di sviluppo locale. La condizione di cui al punto 645 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (80) Conformemente al punto 646 degli orientamenti, gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico saranno concessi per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità competenti (paragrafo (26)).
- (81) I costi ammissibili dei TO coperti dal regime in oggetto si limitano a quelli elencati al punto 647, lettere b), c) e d), degli orientamenti (paragrafi (14), (15), (21), (22), (27), (28) e (33)).
- (82) L'intensità massima di aiuto indicata al paragrafo (35) è conforme all'intensità massima stabilita al punto 648 per le attività di cui al punto 644, lettera b).
- (83) Le intensità massime di aiuto indicate ai paragrafi (17), (24) e (30), eventualmente incrementate di 10 punti percentuali per gli interventi effettuati nei Comuni il cui territorio è situato nelle aree del cratere degli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 2016, sono conformi all'intensità massima stabilita al punto 649 per le attività di cui al punto 644, lettere c), d), ed e).
- (84) Poiché nessuno dei TO che sono oggetto del regime notificato rientra nell'ambito di applicazione del punto 644, lettera f), i punti 650 e 651 degli orientamenti non sono applicabili.
- (85) Alla luce delle considerazioni sopra indicate, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 3.2, degli orientamenti.

#### **3.4. Altre condizioni**

- (86) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate a non concedere aiuti nell'ambito del regime alle imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35.15 degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando detta impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (paragrafo (11)).
- (87) Conformemente al punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato

per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Secondo le indicazioni del paragrafo (6), queste condizioni sono soddisfatte.

(88) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

#### 4. CONCLUSIONE

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio<sup>14</sup> e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>15</sup> della Commissione, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Per la Commissione

Phil HOGAN  
Membro della Commissione



<sup>14</sup> Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).